

Deliberazione dell'Assemblea

Odg 8  
Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **30.11.2016**

N. di reg.: **17**

N. di prot.: **1193**

Oggetto: **PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL S.I.I. NEL COMUNE DI ABANO TERME (PD) FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO D’AMBITO.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarameola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1136 del 21.11.2016

Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Innocente Giaretta, Susanna Gioppo, Stefenello Giancarlo

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 5

Allegati n.: /

**IL F.F. DIRETTORE**  
**Francesco Corvetti**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Dalle Rive**

---

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal  
al

E' divenuta esecutiva il  
La presente copia è conforme all'originale.

ai sensi della normativa vigente.

Padova,

IL DIRETTORE

## L'ASSEMBLEA

### VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, come modificato dallo «Sblocca Italia» DL. 133/14 convertito in Legge 164/14 e dalla Legge 190/14 (Legge di Stabilità 2015);
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

**VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime.

**RICHIAMATA** la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione".

**RICHIAMATE** le deliberazioni assembleari n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino.

### PREMESSO che:

- con deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006, l'Ente d'Ambito ha riconosciuto in capo ad AVS S.p.A. e CVS S.p.A. i requisiti per l'affidamento c.d. "*in house providing*" di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 fino alla data del 31.12.2026 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione
- con deliberazione assembleare n. 15 del 28.12.2006, l'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis del D.Lgs. 267/2000, ha preso atto del mantenimento della concessione vigente in capo al gestore AcegasAps S.p.A. (ora AcegasApsAmga S.p.A.), rispettivamente nel comune di Abano Terme sino al 2015 e nel comune di Padova sino al 2028. Successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA, con deliberazione n. 10 del 28.09.2007, l'Assemblea d'ambito ha preso atto del mantenimento in capo ad AcegasAps S.p.A., così come risultante a seguito della predetta fusione, delle concessioni rilasciate a favore di APGA Srl da parte dei 10 comuni soci fondatori (scadenza 2030).

- con deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 ha riconosciuto in capo ad AIM Vicenza Acqua S.p.A. (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in Acque Vicentine S.p.A.) i requisiti per l'affidamento c.d. *"in house providing"* di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 fino alla data del 31.12.2026 ed ha approvato il relativo disciplinare di regolazione;
- nel corso del 2009, gli affidamenti *"in house"* ai gestori Acque Vicentine S.p.A., A.V.S. S.p.A. e C.V.S. S.p.A., sono stati oggetto di procedimento di valutazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), volto ad accertare *"l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato"*. Le verifiche disposte dalla sopra citata Autorità hanno evidenziato la conformità degli affidamenti alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia.
- ai sensi dell'art 34, comma 20, del decreto legge n.179/2012, codesto Ente d'Ambito ha prodotto entro il 31.12.2013, per ciascuno dei tre gestori affidati *"in house"*, una relazione che illustra la coerenza degli affidamenti effettuati, con l'obiettivo di asserire la conformità degli stessi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

**RICHIAMATA** la deliberazione Assembleare n. 4 di reg. del 22.03.2016 con la quale si è ratificata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 59 del 09.07.2015 e contestualmente si è prorogato fino alla data del 31.12.2016 il mantenimento temporaneo della gestione del SII in capo alla società AcegasApsAmga S.p.A. nel Comune di Abano Terme.

**OSSERVATO** che la normativa nazionale, proprio in materia di affidamenti, ha subito nell'ultimo periodo una serie di modifiche, come si ravvisano nel decreto legge 12 settembre 2014, n 133 (Decreto Sblocca Italia), convertito in Legge 164/14, e nella Legge 190/14 (Legge di Stabilità 2015), ponendo rilevanti modifiche alla normativa idrica anche nell'ambito delle Concessioni di gestione, oltre che nel modello organizzativo adottato dall'Ente di governo dell'ambito.

**PRESO ATTO** che la normativa sopravvenuta, a proposito dell'organizzazione del servizio idrico integrato, ha stabilito il *«principio di unicità»* della gestione e cioè che l'affidamento a regime debba avvenire a favore di un unico gestore per l'intero ambito territoriale ottimale o comunque per bacini di dimensione sovracomunale (artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis, comma 1, e 172, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificati dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 nonché dall'art. 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 149-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui comma 1 stabilisce che *«L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»;*
- l'art. 172, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui si specifica che *«In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il*

*servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento»;*

**PRESO ATTO** della scadenza fissata al 31.12.2016 del mantenimento temporaneo della gestione del SII in capo alla società AcegasApsAmga S.p.A. nel Comune di Abano Terme.

**RICHIAMATA** la determina del Direttore n. 46 del 16 luglio 2014 di conferimento incarico professionale a consulente legale all'Avv. Farnetani dello Studio Santoro in merito al "prolungamento concessioni e organizzazione del SII".

**VISTO** il parere rassegnato in data 23.11.2015 dal consulente legale Avv. Farnetani in merito alla richiesta avanzata dall'Ente.

**DATO ATTO** che nel parere si prevede la necessità di costruire un "percorso" che attraverso la stipula di un accordo di programma, nel quale si assumono precisi impegni con scadenze temporali prefissate, impegni i Gestori esistenti e gli Enti locali a realizzare l'unificazione societaria che porti alla costituzione di un Gestore unico per l'intero ambito. Tale Gestore unico può nascere dalla costituzione di una *newco* nella quale vengono poi incorporate o conferite le aziende delle società esistenti, ovvero utilizzando una delle società esistenti con impegno a incorporare le altre, ovvero conferire le relative aziende. Per il Gestore unico potrebbe essere disposto un nuovo affidamento avente una durata massima di 30 anni come per legge, sulla base di un nuovo idoneo Piano di Ambito. Di fatto, anche la gestione nel Comune di Abano Terme potrebbe essere inserita in questo quadro complessivo, con una fase iniziale temporanea nella quale il Gestore unico dell'ambito si avvarrebbe del Gestore preesistente tecnicamente più idoneo o comunque più coerente con le esigenze del servizio, ferma restando poi la gestione diretta del servizio da parte del Gestore unico una volta completata la fase di fusione/conferimenti.

**PRESO ATTO** dell'esistenza di progetti di fusioni e aggregazioni che interessano gestori affidatari *in-house* del S.I.I. nell'ambito Bacchiglione ed in altri ambiti contigui che permette il rafforzamento dell'assetto aziendale e impiantistico nel territorio di competenza.

**CONSIDERATO** che il concreto evolversi di tali progetti di fusione sarebbe prodromico all'individuazione di un gestore unico d'ambito secondo le indicazioni fornite nel parere legale di cui sopra.

**CONSIDERATO** che la gestione del S.I.I. nel Comune di Abano Terme da parte della società AcegasApsAmga S.p.A. non deriva da un affidamento disposto da codesto Ente, ma bensì da un vecchio affidamento disposto dal Comune a favore di AcegasApsAmga S.p.A., che ha perciò sino ad ora gestito in forza del riconoscimento *ex lege* del diritto alla prosecuzione della gestione.

**OSSERVATO** che oggi alla luce della normativa sopravvenuta l'Ente d'Ambito non può affidare il servizio idrico integrato a livello di singolo Comune in quanto ciò sarebbe in evidente contrasto con

la normativa che sancisce il «principio di unicità» della gestione e cioè che l'affidamento a regime debba avvenire a favore di un unico gestore per l'intero ambito territoriale ottimale o comunque per bacini di dimensione sovracomunale.

**PRESO ATTO** che l'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera l'assegnazione del servizio pubblico a regime a livello di ambito territoriale ottimale in conformità all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152/2006.

**CONSIDERATO** che nelle more dell'individuazione del gestore unico d'Ambito che abbia le caratteristiche previste dal D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), come modificati dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dall'art. 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), la società AcegasApsAmga S.p.a. continua nella gestione del S.I.I. nel Comune di Abano Terme al fine di non pregiudicare la realizzazione degli investimenti già individuati nel Piano d'Ambito approvato e, giudicati improcrastinabili, oltre che l'erogazione del servizio.

**VISTA** la Convenzione costitutiva dell'Ente che attribuisce all'Assemblea l'approvazione delle modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato e l'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente.

**VISTA** la vigente Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

**VISTO** il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DATO ATTO** che in ordine alla presente deliberazione il f.f. Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

**CON** voti espressi nei termini di legge:

-	Votanti	55
-	Favorevoli	55
-	Contrari	0
-	Astenuti	0

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prorogare il mantenimento della gestione del SII in capo alla società AcegasApsAmga S.p.A. nel Comune di Abano Terme, al fine di non pregiudicare la realizzazione degli investimenti già individuati nel Piano d'Ambito approvato e, giudicati improcrastinabili, oltre che l'erogazione del servizio, in attesa del concreto evolversi di taluni progetti di fusione e conseguentemente nelle more dell'individuazione del gestore unico d'Ambito che abbia le caratteristiche previste dal D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), come modificati dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dall'art. 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata:

-	Votanti	55
-	Favorevoli	55
-	Contrari	0
-	Astenuti	0

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 24.11.2016

**IL F.F. DIRETTORE**  
(ing. Francesco Corvetti)